



STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
Comuni Insieme per lo sviluppo sociale tra i Comuni di
BARANZATE, BOLLATE, CESATE, GARBAGNATE MILANESE,
NOVATE MILANESE, PADERNO DUGNANO, SENAGO, SOLARO

(Artt. 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

TITOLO I

COSTITUZIONE, SCOPO, DURATA, CONFERIMENTO E DOTAZIONE

Art. 1 - Costituzione

1. Fra i Comuni di Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago, Solaro ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 è costituita, a seguito di specifica convenzione, un'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE, avente natura giuridica pubblica, e nel rispetto delle leggi regionali di settore, denominata Azienda Speciale Consortile "COMUNI INSIEME PER LO SVILUPPO SOCIALE" – in breve COMUNI INSIEME (anche detta nel seguito AZIENDA) per l'esercizio di attività e servizi affidati dagli enti locali soci, per come definiti dal successivo art. 3.
2. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comuni di cui al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica ed autonomia gestionale; il suo funzionamento è regolato dal presente Statuto.
3. L'Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale assume il ruolo di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale di Garbagnate Milanese

Art. 2 - Sede dell'AZIENDA

1. La sede legale dell'AZIENDA è in Bollate. E' competenza dell'organo amministrativo comunicare al Registro delle Imprese le variazioni di indirizzo e numero civico della sede all'interno del Comune di Bollate.
2. Con deliberazione dell'Assemblea Consortile può essere trasferita la sede in altro Comune o possono essere istituite sedi operative in località diverse.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'AZIENDA possono essere dislocati in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta di servizi sul territorio dei comuni proprietari.

Art. 3 - Scopo e finalità

1. Scopo dell'AZIENDA è l'esercizio di attività e servizi sociali, assistenziali, educativi e socio sanitari integrati e – più in generale - la gestione dei servizi alla persona, anche indirizzati all'inserimento al lavoro ed ai bisogni abitativi, a prevalente carattere sociale ed in particolare:
 - a. la gestione di servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - b. la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale Sociale di Garbagnate Milanese



- e dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali;
- c. la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
 - d. la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività dell'Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza
2. L'Azienda, nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:
- a. Rafforzare la capacità d'intervento dei Comuni associati, attraverso un soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale capace di strutturare una Rete Locale Integrata di servizi su base territoriale;
 - b. Sviluppare un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi ad essa affidati;
 - c. Sviluppare approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e miglioramenti nella qualità del prodotto
 - d. Sviluppare un'organizzazione efficiente, definendo allo stesso tempo chiare regole decisionali che assicurino il pieno rispetto dei principi di rappresentanza e di controllo democratico da parte dei Comuni soci
 - e. Determinare meccanismi di funzionamento orientati al soddisfacimento dei bisogni, che enfatizzino la centralità del soggetto beneficiario dei servizi ed incentivano lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
 - f. Approfondire i processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi quali i servizi educativi, i servizi culturali, i servizi per le politiche attive del lavoro, le politiche abitative e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
 - g. Gestire servizi alla persona, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'Ambito Territoriale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale.
 - h. Favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.
 - i. Sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.
 - j. Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.
3. L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario.
4. I servizi istituzionali facenti capo all'AZIENDA sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:
- a. Minori-Famiglie
 - b. Disabili
 - c. Anziani
 - d. Adulti in difficoltà
5. Il suddetto elenco è puramente indicativo, giacché gli organi dell'Azienda hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, sia allo scopo di riconfigurare lo schema d'offerta di prestazioni in rapporto a principi d'ottimizzazione produttiva, sia per tener conto del mutare delle condizioni di bisogno della cittadinanza e della natura stessa della no-



zione di bisogno sociale. Variazioni nella definizione delle fasce d'utenza possono inoltre essere giustificate da fenomeni attinenti la sfera del dinamismo demografico.

6. L'AZIENDA inoltre può svolgere, in misura non prevalente, attività di consulenza e di collaborazione con soggetti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale, nonché fornire specifici servizi aggiuntivi rispetto a quelli conferiti ai sensi del comma 2, nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi, anche regionali, di settore.
7. Per il migliore svolgimento d'ulteriori attività e funzioni, l'Azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite unità organizzative, costituite sulla base del principio dell'omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

Art.4 - Gestione dei servizi

1. L'AZIENDA esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo precedente in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa e – tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche – anche attraverso l'acquisto di servizi e prestazioni o tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative o ancora attraverso l'appalto di servizi a terzi, tramite accordi di partecipazione ad istituzioni non lucrative, attraverso l'appalto di servizi a terzi e attraverso procedure di coprogettazione con Enti del terzo Settore ovvero attraverso un sistema di accreditamento di soggetti pubblici o privati no profit.
2. L'AZIENDA può accedere pure, nella gestione dei servizi, in via sussidiaria e non suppletiva, a rapporti di volontariato, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 5 - Durata

1. L'AZIENDA ha la durata di anni 40 (quaranta) a decorrere dalla data d'effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione costitutiva.
2. Al termine finale, l'AZIENDA è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
3. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti, da adottarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

Art.6 - Modalità di partecipazione

1. Il modello di partecipazione e rappresentanza adottato per l'Azienda distingue tra criteri di partecipazione al voto e criteri di partecipazione alla spesa, con l'intento di assicurare al sistema rappresentanza e controllo democratico e all'azione operativa flessibilità e dinamismo.
2. La partecipazione all'AZIENDA deriva da:
 - a. conferimento della quota del capitale di dotazione, ai sensi dell'art. 9;
 - b. conferimento di servizi attinenti l'oggetto;
 - c. conferimento di liquidità o di beni capitali, nella forma di beni mobili o immobili
3. L'accettazione di tutti i conferimenti che danno diritto alla partecipazione al voto da parte di nuovi enti o modificano il riparto dei 1.000 voti assembleari sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea consortile, la quale delibera a maggioranza assoluta.



4. Possono essere ammessi a far parte dell'AZIENDA esclusivamente Enti Locali, quando siano a ciò autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.

Art. 7 - Diritti dei partecipanti

1. Ciascun ente conferente ha diritto a partecipare alla vita aziendale. La partecipazione si esplica attraverso:
 - a. la partecipazione all'Assemblea dell'Azienda, con diritto a concorrere nella formazione della volontà collegiale attraverso il voto, secondo le modalità indicate al successivo art. 10;
 - b. la partecipazione ai risultati di gestione, in relazione alle quote di riferimento, pari ai rispettivi voti assembleari totali;
 - c. il recupero degli investimenti capitalizzati, in caso di recesso, sulla base delle quote inerenti ai relativi conferimenti, al netto della quota parte delle eventuali perdite iscritte a bilancio;
 - d. la partecipazione al riparto liquidatorio, all'atto dell'estinzione dell'Azienda, proporzionato ai voti assembleari totali.

Art. 8 - Partecipazione alla vita sociale

1. Ciascun ente consorziato è rappresentato in assemblea dal proprio Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente: egli ha la facoltà di delegare un proprio Assessore, di norma alle Politiche Sociali.
2. Gli Enti consorziati debbono concorrere al finanziamento corrente dell'Azienda in rapporto ai criteri di partecipazione alla spesa indicati al successivo art.14.
3. Gli Enti consorziati possono, infine, – anche su base libera e volontaria – partecipare ai processi d'investimento proposti dagli organi competenti.

Articolo 9 - Capitale di dotazione dell'Azienda

1. All'atto della costituzione o di associazione i comuni proprietari provvedono al conferimento delle quote di loro competenza, stabilite in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per un ammontare pari ad una quota fissata in € 0,7875 ad abitante

Art. 10 - Criteri di partecipazione al voto assembleare

1. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000
2. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti ai rappresentanti degli enti consorziati sulla base di tre criteri, da cui discendono le tre distinte quote di seguito illustrate:
 - a. quota relativa ai conferimenti di capitale e agli investimenti = 200(duecento)voti
 - I suddetti 200 (duecento) voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta ai conferimenti di capitale e agli investimenti effettuati. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti al primo decimale, per eccesso o per difetto.



- La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuato da ciascun ente dal giorno di costituzione dell'azienda al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per il suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio.
 - I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale e alle successive ricapitalizzazioni dell'Azienda e ad operazioni di investimento. Non sono significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli enti effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in base al conferimento di servizi.
- b. quota relativa al conferimento di servizi = 600 (seicento) voti
- I suddetti 600 (seicento) voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta all'entità della quota di partecipazione alla spesa erogata all'Azienda per i servizi utilizzati in proporzione alla totalità dei servizi erogati dall'Azienda a tutti i soci, al netto di altri diversi introiti.
 - In caso di riparto frazionato dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti al primo decimale, per eccesso o per difetto
 - La quota in oggetto è ricalcolata annualmente, prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico appositamente riclassificato per servizi e la popolazione residente al 31 dicembre precedente in ciascuno dei comuni consorziati.
- c. quota relativa alla popolazione residente in ciascun comune associato = 200 (duecento) voti
- I suddetti 200 (duecento) voti sono attribuiti a ciascun ente in proporzione diretta alla popolazione residente, ricalcolata annualmente.
3. Per il primo anno di gestione o di nuova associazione, in assenza del conto economico d'esercizio, per il conferimento della quota di cui al punto b) è preso a base il preventivo.

Art. 11 - Astensione obbligatoria dal voto assembleare

1. Gli Enti che non abbiano conferito i servizi oggetto di una particolare decisione assembleare sono tenuti obbligatoriamente ad astenersi in occasione del voto che a tale determinazione è riferito.
 2. Parimenti, la quota degli Enti tenuti all'astensione obbligatoria è dedotta ai fini del calcolo del quorum necessario per la validità della seduta.
-

Art. 12 - Ricalcolo periodico dei Voti Assembleari

1. L'Assemblea procede annualmente al ricalcolo dei voti assembleari, allo scopo di riallineare i voti medesimi in rapporto ad eventuali variazioni dei parametri che ne determinano la grandezza (conferimento servizi, conferimento capitale, popolazione). Il ricalcolo periodico ordinario avviene annualmente successivamente all'approvazione del Bilancio Consuntivo preferibilmente nella stessa seduta.
2. Altre cause di riallineamento e ricalcolo dei voti assembleari derivano da:
 - a. recessi
 - b. nuove ammissioni



3. Nei suddetti casi, l'Assemblea Consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente Consorziato
4. Le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Art.13-Modalità di accoglimento di nuovi enti

1. L'ente che richieda l'ammissione è tenuto a presentare istanza al Presidente dell'Assemblea Consortile.
2. L'Assemblea Consortile delibera, a maggioranza assoluta dei voti, l'accoglimento o meno della richiesta di adesione. La delibera dell'Assemblea in materia di adesione è sottoposta all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli Enti consorziati nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'atto consortile.
3. All'atto dell'ammissione del nuovo Ente si procede all'assegnazione dei millesimi di voto secondo quanto previsto all'art. 10.

Art. 14 - Criteri di partecipazione alla spesa

1. Gli Enti Consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda in base a criteri definiti dall'Assemblea in modo da tenere conto del peso demografico e/o del consumo dei servizi così come specificato nel relativo contratto di servizio.

Art. 15 - Cessione di servizi prestazioni a soggetti terzi

1. L'Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a tariffe libere a privati cittadini o a soggetti pubblici e privati – ivi compresi Enti Locali non consorziati – nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente sull'attività istituzionale e comunque non incida negativamente sulla erogazione dei servizi ai Comuni aderenti, e nei limiti di quanto consentito dalle leggi, anche regionali, di settore.

Art.16 - Recesso

1. E' consentito il recesso dei Comuni Consorziati, con le forme e secondo le modalità previste dai commi seguenti.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un biennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
3. Il recesso deve essere notificato mediante comunicazione PEC, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.
4. Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato l'Organo Amministrativo.
5. Per la liquidazione della quota di pertinenza dell'ente che recede si applicano i criteri di cui all'articolo seguente.



Art. 17 - Scioglimento

1. L'AZIENDA, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile assunta con maggioranza qualificata dei due terzi dei voti. La delibera dell'Assemblea in materia di scioglimento è sottoposta all'approvazione dei Consigli Comunali dei singoli Enti consorziati nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'atto consortile, salvo proroga.
2. In ogni caso il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'AZIENDA, è ripartito tra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione rappresentata dai voti assembleari per come indicato all'art. 7 comma 1 lettera d) e in modo tale che, ove possibile, a ciascuno di loro siano assegnati i beni immobili e le strutture ubicate sul suo territorio, con i relativi beni mobili ed attrezzature in dotazione.
3. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote parti spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
4. Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della quota di capitale eventualmente spettante avviene sulla base degli effettivi conferimenti effettuati dal comune recedente, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso.

TITOLO II

GLI ORGANI E L'ORGANIZZAZIONE

Art. 18 - L'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Soci. Essa è composta dai Sindaci di ciascun Ente Consorzio o da loro Assessore delegato, di norma alle Politiche Sociali
2. A ciascun rappresentante degli Enti Soci è assegnata la quota di partecipazione e il voto plurimo, come fissati nel precedente art. 10 o in eventuali successivi atti d'aggiornamento.
3. Gli Enti nominano immediatamente, all'atto della Costituzione dell'AZIENDA, il loro rappresentante in seno all'Assemblea Consortile, sia esso il Sindaco o un Assessore delegato, nonché le successive eventuali variazioni.
4. La delega, da parte del Sindaco, deve essere rilasciata per iscritto e a tempo indeterminato ed ha efficacia fino ad espressa revoca. In caso di assenza giustificata del delegato il Sindaco può altresì procedere ad una delega temporanea valida per una sola seduta.
5. In caso di cessazione del Sindaco dalla carica, per qualsiasi causa, la rappresentanza in seno all'Assemblea Consortile spetta al soggetto che, in base alla legge e allo Statuto del Comune, ha attribuita la funzione vicaria.
6. I delegati del Sindaco possono essere revocati; la surroga deve essere immediata, senza soluzione di continuità rappresentativa dell'Ente Consorzio.
7. I membri dell'Assemblea Consortile sono domiciliati, a tutti gli effetti, presso la sede del Comune di appartenenza.



Art. 19 - Durata dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 20 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile rappresenta unitariamente gli Enti Consorziati e, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenze limitatamente ai seguenti atti:
 - a. elegge, nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea;
 - b. nomina il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione o, nei casi previsto dall'art. 35bis), l'Amministratore Unico;
 - c. determina lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e la revoca dei singoli membri nei casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto nonché, in caso di nomina, la revoca dell'Amministratore Unico;
 - d. nomina il Revisore dei Conti;
 - e. stabilisce le indennità, i gettoni di presenza e gli emolumenti degli amministratori, dell'Amministratore Unico e del Revisore dei Conti;
 - f. determina gli indirizzi strategici dell'AZIENDA, formulati nel Piano Programma Annuale, cui l'Organo Amministrativo dovrà attenersi nella gestione;
 - g. nomina e revoca i rappresentanti dell'AZIENDA negli enti cui essa partecipa, qualora tale rappresentanza non sia esercitata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - h. approva gli atti fondamentali di cui al comma 6 art. 114 del D.Lgs. 267/2000, e in particolare il Piano programma annuale, i contratti di servizio, il Bilancio di Previsione annuale e Triennale, il Conto Consuntivo e il Bilancio d'esercizio.
2. delibera inoltre sui seguenti oggetti:
 - a. modifiche allo Statuto dell'AZIENDA;
 - b. richieste d'ammissione d'altri Enti all'AZIENDA;
 - c. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
 - d. scioglimento dell'AZIENDA;
 - e. modifiche alla Convenzione;
 - f. modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente e revisioni delle quote di partecipazione;
 - g. riallineamenti tecnici con cui periodicamente si provvede ad aggiornare il numero dei voti spettanti ad ogni Ente consorziato;
 - h. Bilancio Sociale;
 - i. disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
 - j. accordi di programma o atti d'intesa con le Istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e/o altri Enti Pubblici;
 - k. sede dell'AZIENDA e ubicazione dei presidi da essa dipendenti;
 - l. contrazione dei mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
 - m. approvazione e modifica di regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il regolamento



sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione stesso;

- n. acquisizioni e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutazioni.
3. Gli atti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri Organi dell'AZIENDA.
4. Sono subordinati ad approvazione con deliberazione dei rispettivi Consigli degli Enti consorziati esclusivamente i seguenti atti:
- a. Modifiche allo Statuto
 - b. Richieste di ammissione di altri Enti
 - c. Scioglimento dell'Azienda
 - d. Modifiche dei parametri di determinazione delle quote di ciascun Ente
5. L'approvazione degli atti di programmazione e cioè:
- a. Il Bilancio di previsione annuale e pluriennale, Conto Consuntivo, Bilancio di Esercizio unitamente alle relazioni accompagnatorie
 - b. La disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza
 - c. La sede dell'Azienda
 - d. Il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione
 - e. La contrazione di mutui
 - f. I Regolamenti
 - g. Gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e le relative permutazioni
 - h. Il Bilancio Sociale

è rimessa alla competenza dell'Assemblea Consortile, quale organismo rappresentativo dei Comuni aderenti. Tali atti sono trasmessi a ciascun Ente entro 15 giorni dalla loro approvazione.

Art. 21 - Adunanze dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile si riunisce almeno due volte l'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per approvare il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale, ed il Rendiconto della Gestione dell'AZIENDA.
2. L'Assemblea Consortile può, inoltre, riunirsi in ogni momento, in sessione straordinaria, su iniziativa del suo Presidente o su richiesta dell'Organo amministrativo o quando ne sia fatta domanda da uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. Nella domanda di convocazione devono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.
3. Le deliberazioni sono adottate in forma palese, fuorché le deliberazioni riguardanti persone, che sono adottate a scrutinio segreto. Si procede a scrutinio segreto anche per le delibere di nomina del Presidente dell'Assemblea, del Presidente e dei membri del Consiglio d'Amministrazione, dell'Amministratore Unico nei casi previsti dall'art. 35bis), nonché del Revisore dei Conti.
4. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, fatti salvi i casi analoghi a quelli previsti dalla legge per i Consigli Comunali in materia di sedute segrete.
5. Alle sedute dell'Assemblea Consortile partecipano il Presidente del Consiglio d'Amministrazione o suo delegato, l'Amministratore Unico in caso di nomina, il Direttore e l'addetto alla verbalizzazione.



Art. 22 - Convocazione

1. L'Assemblea Consortile è convocata dal suo Presidente mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea presso il domicilio dei rappresentanti, di cui all'art. 18, comma 7, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi antecedenti a quello fissato per l'adunanza.
2. Nei casi d'urgenza il termine suddetto è ridotto a non meno di ventiquattro ore e la convocazione può essere fatta mediante posta elettronica o attraverso altre idonee forme approvate dall'Assemblea.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione se la seduta sia in una o più convocazioni, nonché il tipo di sessione.
4. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea Consortile si reputa regolarmente costituita quando siano intervenuti tutti i rappresentanti degli Enti soci.

Art. 23 - Validità delle sedute

1. L'Assemblea Consortile, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno il 50% delle quote di partecipazione all'AZIENDA, purché siano presenti i rappresentanti di almeno il 50% degli Enti soci.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea Consortile può deliberare in seconda convocazione sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima.
3. L'Assemblea in seconda convocazione risulta validamente costituita purché i comuni presenti rappresentino almeno il 50% delle quote complessive.
4. Concorrono a determinare la validità delle adunanze i componenti che sono tenuti ad astenersi.
5. Il quorum relativo alla validità dell'adunanza è verificato all'atto della votazione su ogni singolo argomento.

Art. 24 - Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dispone di un voto, il quale ha un valore plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, come fissato dall'art. 10 del presente Statuto, nonché da eventuali provvedimenti d'aggiornamento, assunti dagli organi competenti.
2. E' valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti dei presenti fatti salvi i casi previsti dall'art. 25, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta, e dagli articoli 17, 30 e 35bis) per i quali è richiesta la maggioranza qualificata.
- 3.. Si detraggono, per determinare le maggioranze di cui al comma precedente, i voti dei rappresentanti che siano tenuti ad astenersi.

Art. 25 - Maggioranza assoluta dei voti

1. E' necessaria la maggioranza assoluta dei voti assegnati a tutti gli Enti rappresentati nell'Assemblea Consortile per la validità delle seguenti deliberazioni:
 - a. nomina del Presidente dell'Assemblea Consortile e del Vice Presidente;



- b. revoca del Presidente dell'Assemblea;
 - c. nuove ammissioni di Enti all'AZIENDA;
 - d. accoglimento di conferimenti di servizi o capitali;
 - e. modifiche statutarie;
 - f. determinazione degli indirizzi cui l'Organo Amministrativo deve attenersi nella gestione;
 - g. approvazione del Piano Programma, del Bilancio Preventivo annuale e pluriennale e del Rendiconto della Gestione;
 - h. contrazione di mutui, se non previsti in atti fondamentali dell'Assemblea;
 - i. modifica delle quote di partecipazione, ad esclusione di quelle conseguenti alle operazioni di revisione annuale delle stesse, effettuate ai sensi dell'art. 10;
2. Per le nomine di cui alla lettera a) del 1° comma, se dopo due votazioni nessuno o parte dei candidati ha riportato la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi e sono nominati i candidati che con tale procedura ottengono il maggiore numero di voti.

Art.26 - Il Presidente dell'Assemblea Consortile

1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:
 - a. formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - b. convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea Consortile;
 - c. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d. compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e. adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Con la medesima procedura di voto prevista per il Presidente, l'Assemblea provvede alla nomina del Vicepresidente. Questi coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.
3. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vicepresidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea Consortile che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
4. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati presso la sede del Comune di appartenenza.

Art.27-Regolamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea Consortile può dotarsi di un regolamento che disciplini la propria attività funzionale ed organizzativa.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato con la maggioranza assoluta prevista dall'art.25.

Art. 28 - Commissione tecnica

1. L'Azienda si avvale di una Commissione Tecnica consultiva composta dai Responsabili sociali dei Comuni.



2. La Commissione, svolge le seguenti funzioni:

- a. fornire agli organi politici e tecnici dell'Azienda Consortile periodiche indicazioni sulle quantità e sulla rilevanza dei bisogni del territorio;
- b. verificare l'efficacia e la rispondenza a livello locale dei servizi erogati dall'Azienda;
- c. esercitare una funzione di monitoraggio costante dello stato di attuazione degli obiettivi e della qualità dei servizi, anche con riferimento alle previsioni dell'art. 47 (controllo analogo)
- d. contribuire all'elaborazione di proposte, progetti, approfondimenti nelle aree identificate.

Art. 29 - Strumenti di indirizzo per le politiche sociali

1. Il Piano Sociale di Zona è lo strumento privilegiato di definizione delle Linee di Indirizzo delle politiche sociali locali ed è approvato con scadenza triennale dall'Assemblea Consortile e Distrettuale. Sono inoltre riferimenti per gli indirizzi altri piani e documenti programmatici approvati allo stesso livello. L'Organo Amministrativo fa propri tali indirizzi, a cui l'Azienda deve attenersi nell'espletamento delle proprie attività gestionali.
2. La successiva programmazione tecnica e gli atti conseguenti di competenza dell'Organo Amministrativo debbono quindi manifestare coerenza con gli obiettivi strategici esplicitati nelle suddette linee di indirizzo

Art.30 – Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)

1. L'AZIENDA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea Consortile, ovvero, in caso di esercizio dell'opzione prevista dall'art. 35bis), da un Amministratore Unico.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da **3** membri, compreso il Presidente, scelti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti pubblici o privati e comunque in possesso dei requisiti in ordine alla composizione di Consigli di Amministrazione o altri requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente. I criteri indicati sono maggiormente dettagliati da specifico atto dell'Assemblea.
3. Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica **5** anni, ed è rinnovabile.
4. L'atto di nomina è assunto sulla scorta di idoneo *curriculum* di ciascun amministratore, conservato agli atti dell'Azienda.
5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
6. La nomina del Consiglio d'Amministrazione avviene secondo la seguente procedura e maggioranza:
 - a. Il Presidente dell'Assemblea, raccolte le candidature, presenta una rosa di candidati per le nomine del Consiglio d'Amministrazione;
 - b. la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'Azienda ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
 - c. per la nomina tanto del Presidente quanto degli altri consiglieri è necessaria, nei primi due scrutini, la maggioranza dei due terzi dei voti assembleari;
 - d. qualora nei primi due scrutini non sia stata raggiunta la maggioranza dei due terzi, a decorrere dallo scrutinio successivo, per la nomina è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti assembleari.



7. Il Consiglio d'Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso d'assenza o impedimento temporanei.

Art.31 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Unico

1. Le dimissioni o la cessazione contemporanea, a qualsiasi titolo, del Presidente e dei Consiglieri determinano la decadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione. Le dimissioni o la cessazione dell'Amministratore Unico determina la decadenza dell'organo in carica.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.
3. Nelle more della nomina del nuovo Organo Amministrativo, l'organo uscente o dimissionario prosegue le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti e indifferibili, al fine di garantire la continuità gestionale dell'Azienda.
4. La revoca del Consiglio d'Amministrazione, o di uno dei suoi membri, o dell'Amministratore Unico, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. I Componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.
7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione nonché da Amministratore Unico sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea Consortile la relativa sostituzione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. L'eventuale sostituzione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art. 30
10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che sostituiscono i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 32 - Divieto di partecipazione alle sedute

1. I componenti il Consiglio d'Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.



Art.33–Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 1.2. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale
2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non sono intervenuti o prendono parte alla votazione almeno la maggioranza dei Consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Il Consiglio d'Amministrazione:
 - a. predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - b. sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
 - c. delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
 - d. delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.
6. Competono inoltre al CDA:
 - a. la nomina del Vicepresidente
 - b. la nomina e la revoca del Direttore;
 - c. l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione;
 - d. l'istituzione su proposta del Direttore, di aree funzionali e aree di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
 - e. la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
 - f. ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investire;
 - g. la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plan;
 - h. la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
 - i. la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
 - j. l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto e, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'AZIENDA, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.
7. Il Consiglio d'Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art.34 – Convocazione

1. Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso CDA e approvato dall'Assemblea.
-



Art.35–Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio. Spetta inoltre al Presidente:
 - a. promuovere l'attività dell'Azienda
 - b. convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
 - c. curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente;
 - d. emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Presidente stesso;
 - e. aprire conti correnti, conti di deposito, acquistare titoli, negoziare affidamenti bancari di ogni genere
 - f. decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione
 - g. attuare le finalità previste dallo Statuto, e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea, nonché provvedere alla trasmissione agli enti soci degli atti fondamentali di cui all'art. 20 punto h);
 - h. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - i. vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore;
 - j. firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
 - k. esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione;
2. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferite al Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione:
 - a. sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
 - b. sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.
3. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca è data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 35 bis – Nomina dell'Amministratore Unico

1. Nei casi in cui sia previsto da norme di legge ovvero nei casi in cui non sia possibile il mantenimento in efficienza, efficacia ed economicità di un organo amministrativo pluripersonale collegiale, l'Assemblea può optare per la nomina di un Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Amministratore Unico viene scelto tra una rosa di candidati proposti tra coloro che hanno una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti pubblici o privati e comunque in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente, nel tempo in vigore.
3. Per la nomina dell'Amministratore Unico è necessaria, nei primi due scrutini, la maggioranza dei due terzi dei voti assembleari.



4. Qualora nei primi due scrutini non sia stata raggiunta la maggioranza dei due terzi, a decorrere dallo scrutinio successivo, per la nomina è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti assembleari.
5. L'Amministratore Unico dura in carica fino a 5 anni, scade con l'approvazione del bilancio di esercizio, e può essere rinnovato. In ogni caso l'Amministratore Unico non può essere nominato a tempo indeterminato o sino a dimissioni.
6. L'Amministratore Unico può essere revocato, oltre che nei casi previsti dalla legge, per volontà assembleare purché espressa con le stesse maggioranze previste per la sua nomina.
7. L'Amministratore Unico mantiene traccia scritta delle deliberazioni adottate nell'apposito libro delle deliberazioni dell'Amministratore Unico.
8. L'Amministratore Unico si astiene dal deliberare su materie o questioni su cui abbia personale interesse egli stesso, il suo coniuge o parenti ed affini entro il quarto grado e rimette tali decisioni all'Assemblea Consortile.

Art.35 ter – L'Amministratore Unico

1. Nel caso di nomina di un Amministratore Unico ai sensi dell'art. 35bis), a questi spetta la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte a terzi ed in giudizio.
2. All'Amministratore Unico spettano tutti i poteri del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 33.
3. Spettano inoltre all'Amministratore Unico:
 - a. la promozione dell'attività dell'Azienda;
 - b. curare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'amministrazione dell'ente
 - c. aprire conti correnti, conti di deposito, acquistare titoli, negoziare affidamenti bancari di ogni genere.
 - d. emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli, unitamente ad eventuali altri incaricati;
 - e. attuare le finalità previste dallo statuto, e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea, nonchè provvedere alla trasmissione agli enti soci degli atti fondamentali di cui all'art. 20 punto h)
 - f. vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore
 - g. firmare i verbali delle determinazioni dell'Amministratore Unico
4. Compete inoltre all'Amministratore Unico, qualora non conferite al Direttore:
 - a. sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di tesoreria e di cassa, ed in genere di tutta l'amministrazione dell'ente, sotto ogni riguardo morale e materiale;
 - b. sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'Azienda.
5. L'Amministratore Unico risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile

Art.36 - Indennità e rimborsi spese



1. Al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione e, in caso di nomina, all'Amministratore unico, può essere corrisposta un'indennità mensile di carica, entro i limiti previsti dalle disposizioni di legge nel tempo in vigore ed in funzione delle attività effettivamente svolte. Per le sedute di Consiglio è corrisposto un gettone di presenza.
2. Le suddette indennità di carica non sono cumulabili con altre indennità di carica percepite ai sensi delle disposizioni di legge nel tempo in vigore.
3. I provvedimenti relativi all'attribuzione ed alla misura delle suddette indennità e dei gettoni di presenza alle sedute del Consiglio sono adottati dall'Assemblea Consortile.

Art. 37 - Sostituzione

1. L'Organo Amministrativo è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 38 - Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle norme vigenti in materia. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli enti aderenti o dell'Azienda stessa. La durata dell'incarico coincide di norma con il mandato dell'Organo Amministrativo, non oltre 5 anni, e può essere rinnovato. In mancanza di diverse deliberazioni l'incarico, alla scadenza, rimane vigente per un periodo massimo di 90 giorni, termine entro il quale l'Organo Amministrativo provvede al rinnovo o nuovo incarico.
2. L'incarico di Direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali concernenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione

Art. 39 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore sovrintende alla organizzazione e gestione dell'Azienda.
2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'Azienda, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico dirigenziale ricevuto.
3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.
4. In particolare, il Direttore:
 - a. coadiuva il Presidente o l'Amministratore Unico, in caso di nomina, nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art. 33;
 - b. controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
 - c. recluta e gestisce le risorse umane dell'Azienda sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dall'Organo Amministrativo;
 - d. partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle sessioni decisorie dell'Amministratore Unico;



- e. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dall'Organo Amministrativo;
 - f. conclude i contratti, dispone le spese, assume gli impegni amministrativi ed economici dell'Azienda.
5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero, in caso di nomina, all'Amministratore Unico.

Art. 40 - Il Regolamento di organizzazione

1. L'organizzazione dell'AZIENDA, per gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla pianificazione ed alla programmazione del lavoro, è disciplinata con apposito Regolamento d'Organizzazione, adottato dall'Organo Amministrativo. Tale regolamento disciplina, altresì, le procedure di selezione e le modalità d'assunzione agli impieghi presso l'Azienda Consortile.

Art. 41 - Il personale

1. L'Azienda può esercitare i propri compiti con personale comandato dagli enti consorziati o da altri enti pubblici o con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme contrattuali.
2. L'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo, approva i criteri e le linee di indirizzo per la definizione del piano di organizzazione e delle dotazioni organiche dell'Azienda, individuando i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento per il personale dipendente, in relazione alla specificità dei profili e delle qualifiche delle singole figure nonché delle contingenze ambientali che caratterizzano nel tempo le dinamiche del mercato del lavoro.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE, BILANCI, FINANZA, CONTABILITA', CONTRATTI

Art. 42 - Contabilità e bilancio

1. L'Azienda applica le regole e le norme contabili dettate dal codice civile e dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del T.U.E.L. D.L.vo 267/2000. e successive modificazioni.
2. L'Azienda applica la contabilità di tipo economico-patrimoniale. L'esercizio dell'Azienda Speciale Consortile coincide con l'anno solare.
3. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
- a. il Piano Programma
 - b. il Bilancio preventivo triennale ed annuale
 - c. il conto consuntivo
 - d. Il bilancio di esercizio
4. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art. 20, comma 1 lettera h) del presente statuto e sono trasmessi ad ogni singolo ente aderente in quanto atti fondamentali.



Art. 43 - Finanza

1. Le entrate dell'AZIENDA sono costituite da:
 - a. conferimenti di capitale da parte degli enti consorziati;
 - b. quote di partecipazione degli Enti Consorziati, assunte in forma di trasferimenti di bilancio per il finanziamento delle attività affidate all'Azienda mediante contratto di servizio;
 - c. contributi dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
 - d. contributi a specifica destinazione;
 - e. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri soggetti acquirenti;
 - f. prestiti o accensione di mutui.

Art. 44 - Patrimonio

1. Il patrimonio aziendale è costituito dal capitale di dotazione, dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio dall'ente, nonché da beni mobili ed immobili oggetto di donazione.
2. E' d'obbligo la tenuta dell'inventario della consistenza dei beni mobili ed immobili dell'AZIENDA. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al Bilancio d'esercizio

Art. 45 - Disciplina generale dei contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permuta, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Azienda provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme e con i procedimenti stabiliti dalle norme vigenti in materia

Art. 46 - Affidamenti a terzi

1. I contratti sono di norma preceduti da apposite procedure a evidenza pubblica, le quali possono assumere una delle forme previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 47 - Controllo analogo

1. L'Azienda Consortile, in qualità di ente strumentale dei Comuni soci, è soggetta al controllo analogo, ai sensi della normativa vigente
2. In considerazione della natura consortile dell'Ente e della forma associata di gestione dei servizi, tale controllo analogo viene esercitato unitariamente attraverso l'Assemblea Consortile e la Commissione Tecnica
3. Al fine di rendere effettivo l'esercizio del controllo analogo sono individuate tre diverse modalità:
 - a. Controllo ex ante: approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, entro il 31.12 di ogni anno, un documento di programmazione, «piano programma», previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), che dovrà contenere: gli obiettivi e i risultati attesi, le strategie, l'assetto organizzativo e le relative modalità di finanziamento, l'analisi dei ricavi e dei costi previsti, il budget economico analitico con



evidenza dei costi unitari dei servizi affidati nonché dei volumi di servizi per i quali è prevista l'erogazione nel corso dell'anno. Tale documento dovrà costituire la base di valutazione per l'attuazione dei controlli in itinere e per il controllo ex post.

- b. Controllo in itinere: la Commissione Tecnica effettua il monitoraggio periodico secondo le tempistiche previste dal contratto di servizio (mensile, trimestrale, semestrale) dell'andamento dei servizi, della progressione degli obiettivi, dell'andamento dei consumi dei servizi conferiti, e propone l'individuazione di azioni correttive in caso di scostamenti significativi rispetto al budget. Entro il 31/10 di ogni anno gli esiti di tale monitoraggio saranno relazionati dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea Consortile unitamente ad un report di "prechiusura" affinché vengano approvati gli indirizzi in merito ai consumi ed agli eventuali scostamenti di budget, nonché indicazioni ed indirizzi sugli obiettivi prevedibili relativi all'anno successivo.
- c. Controllo ex post: approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, entro il 30 aprile di ogni anno di una relazione a rendiconto che dà atto del conseguimento degli obiettivi, dei risultati raggiunti con riferimento alla programmazione contenuta nel Piano Programma

Art. 48 - Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti, quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'AZIENDA, è nominato dall'Assemblea.
2. Al Revisore spetta un compenso, il cui ammontare è stabilito con la stessa delibera di nomina.
3. Esso dura in carica tre anni, sino alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio dell'ultimo anno per il quale è stato nominato, e non è revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità.
4. Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall'ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità prevista dalla legge

TITOLO IV

NORME GENERALI E TRANSITORIE

Art. 49 - Controversie

1. Ogni controversia tra gli enti aderenti o tra essi e l'Azienda Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, è devoluta al Giudice Ordinario competente in relazione alla sede della Azienda al momento della instaurazione della controversia. Prima di adire le vie giudiziali si potrà esperire un tentativo di bonario componimento, demandato ai soggetti che verranno indicati, uno da ciascun ente interessato dalla controversia, oltre che dal Direttore per l'Azienda